

# **ISOCAF S.R.L.**

**MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO  
AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

## **PARTE GENERALE**

Approvato dal consiglio di amministrazione di Isocaf S.r.l.  
nella seduta dell'8 novembre 2016

# Sommario

<b>PARTE GENERALE</b> .....	4
1. Responsabilità amministrativa della società.....	4
1.1. Reati rientranti nell'ambito di applicabilità del Decreto.....	4
1.2. L'adozione del modello organizzativo, gestionale e di controllo quale esimente della responsabilità amministrativa.....	10
1.3. I precedenti giurisprudenziali.....	11
2. Il Modello 231 in Isocaf S.r.l. ....	13
2.1. Breve storia della Società.....	13
2.2. Adozione del Modello.....	13
2.3. Finalità e struttura del Modello.....	14
2.4. Azioni preparatorie per la predisposizione del Modello.....	15
2.4.1. Le attività preparatorie in generale – le tre fasi.....	15
2.4.2. Le attività preparatorie svolte dalla Società.....	15
3. Attività Sensibili.....	18
3.1. Tipizzazione delle Attività Sensibili.....	18
3.2. Protocolli a presidio delle Attività Sensibili.....	30
4. Regole di Condotta sancite nel Modello e loro rapporto con il Codice Etico.....	33
5. Organismo di Vigilanza.....	34
5.1. Principi generali e requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	34
5.1.1. Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza.....	34
5.2. Struttura.....	36
5.3. Funzioni.....	37
5.3.1. Poteri ispettivi.....	37
5.3.2. Poteri di impulso sanzionatorio.....	38
5.3.2.1. Misure nei confronti del personale non Dirigente (Operai, Impiegati e Quadri).....	39
5.3.2.2. Misure nei confronti del personale Dirigente.....	41
5.3.2.3. Misure nei confronti degli amministratori e del sindaco.....	42
5.3.2.4. Misure nei confronti dei non dipendenti.....	42
5.4. Doveri di <i>reporting</i> nei confronti degli organi societari.....	42
5.5. Aggiornamento del Modello.....	43
5.6. Formazione delle risorse e diffusione del Modello.....	44
5.6.1. Formazione ed informazione dei dipendenti ed amministratori.....	44
5.6.2. Informazione ai Consulenti e fornitori - rinvio.....	44
5.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza – Whistleblowing.....	44

## DEFINIZIONI

Il corpo del presente documento contiene un insieme articolato di abbreviazioni e termini convenzionali, accompagnati dalle relative definizioni. Allo scopo di agevolare l'individuazione del punto del documento in cui un termine viene definito, si riporta qui di seguito un elenco alfabetico di tutte le abbreviazioni ed i termini convenzionali utilizzati, con indicazione a lato di ciascun termine della pagina del documento contenente la definizione dello stesso.

API (Parte Speciale)	Pag.	“	55
Appaltatori	(Parte Speciale)	“	56
Attività Sensibili	(Parte Generale)	“	17
Codice Etico	(Parte Speciale e Generale)	15 -	32
Datore di Lavoro	(Parte Speciale)	“	54
Decreto	(Parte Generale)	“	4
Destinatari	(Parte Speciale)	“	54
Dirigenti	(Parte Speciale)	“	55
DVR			
Fornitori	(Parte Speciale)	“	56
Installatori	(Parte Speciale)	“	56
Lavoratori	(Parte Speciale)	“	56
Linee Guida	(Parte Generale)	“	13
Medico Competente	(Parte Speciale)	“	56
Modello	(Parte Generale)	“	10
Organismo di Vigilanza	(Parte Generale)	“	13
P.A. (Parte Generale)		“	4
Policy di Gruppo			
Preposti	(Parte Speciale)	“	55
Progettisti	(Parte Speciale)	“	56
Protocolli	(Parte Generale)	“	29
Reati			
Regole di Condotta	(Parte Generale)	“	31
RLS (Parte Speciale)		“	56
RSPP (Parte Speciale)		“	55
RUP			
SPP (Parte Speciale)		“	55
SSL (Parte Generale)		“	16
Terzi Destinatari	(Parte Speciale)	“	56
TUS (Parte Generale)		“	47

## ISOCAF S.R.L.

### MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

## PARTE GENERALE

### 1. Responsabilità amministrativa della società

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “**Decreto**”) ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi dagli enti è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (di seguito la “**P.A.**”), l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### 1.1. Reati rientranti nell’ambito di applicabilità del Decreto

Si premette che, in base al principio di legalità, proprio del diritto penale e richiamato nell’art. 2 del Decreto, la società non può essere ritenuta responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Viene qui di seguito presentato l’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a sensi del Decreto (di seguito i “**Reati**”), con la precisazione che, in applicazione del summenzionato principio di legalità, la responsabilità amministrativa della Società potrà essere affermata solo in conseguenza della commissione (o del tentativo di commissione) di uno di essi:

*Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)*

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

*Reati societari (art. 25-ter del Decreto)*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).

*Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)*

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58);
- Illecito amministrativo di abuso di mercato (art. 187-bis D.Lgs. 24/2/1998 n. 58);
- Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter D.Lgs. 24/2/1998 n. 58).

*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 25-septies del Decreto)*

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);
- Lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma terzo, c.p.).

*Delitti di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)*

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)*

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

*Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)*

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

*Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno p di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

*Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undicies c.p.).

*Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.01.1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

*Reati posti a tutela dell'ambiente (art. 25-undicies del Decreto)*

- Sanzioni penali in materia di scarico di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Raccolta non autorizzata di rifiuti, deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, realizzazione e gestione di discariche non autorizzate, miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Omessa bonifica di un sito in conformità al relativo progetto approvato dall'autorità competente in ipotesi di causazione dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione all'autorità competente dell'evento inquinante (art. 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti mediante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, uso di un certificato falso durante il trasporto da parte di imprese che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi (art. 258 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, da utilizzare nell'ambito del SISTRI, mediante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione, ove determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto etc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'all. A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (artt. 1 comma 1 della L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli All. B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto non costituisca più grave reato (artt. 2 comma 1 e 2 della L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. n. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (fattispecie del codice penale richiamate dall'art. 3-bis, comma 1).
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione di sostanze ozono lesive (art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso o colposo di acque provocato da navi (artt. 8 e 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-ter c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. 452-bis e quater, violazione art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'art. 452-octies del c.p.).

*Reati in materia di proprietà industriale (art. 25-bis f) del Decreto)*

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

*Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. l del Decreto)*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);



- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

*Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto)*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (artt. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1, lett. A bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (artt. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (artt. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi a ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate p sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche , riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo I importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere , di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e provato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1).

*Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)*

- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.).

### *Altre fattispecie delittuose*

- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 25 duodecies);
- Razzismo e xenofobia: convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art 604-bis c.p.) e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

### *Delitti tentati*

- Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati al Capo I (1° comma). L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## **1.2. L'adozione del modello organizzativo, gestionale e di controllo quale esimente della responsabilità amministrativa**

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “**Modello**”) idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- i. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati;
- ii. prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione alle suddette attività;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello.

Ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- (iii) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il Reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

### **1.3. I precedenti giurisprudenziali**

Nella redazione del modello di organizzazione e gestione di Isocaf S.r.l. si è tenuto conto, oltre che della normativa vigente in materia e delle linee guida emanate da Confindustria (in merito alle quali vd. *infra*, par. 2.02), anche delle pronunce giurisprudenziali che sono state emanate negli ultimi anni.

A questo riguardo, si sottolinea come la giurisprudenza – dinanzi ad una disciplina che introduce una concezione assolutamente innovativa riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche per Reati commessi nel loro interesse e/o vantaggio – ha fornito numerose interpretazioni del testo normativo, talvolta colmando alcune lacune in esso presenti.

Da un'analisi delle pronunce giurisprudenziali, emerge che in numerosi casi si è proceduto all'applicazione di misure cautelari che hanno fortemente limitato l'autonomia operativa dell'ente, sino al caso estremo del commissariamento dello stesso.

Particolare attenzione è stata rivolta ai Modelli di organizzazione e gestione. Infatti, laddove questi erano presenti e ritenuti idonei, i giudici, in linea con le indicazioni del Decreto, hanno escluso la responsabilità dell'ente. Tuttavia sono stati svariati i casi in cui, nonostante l'ente avesse adottato un Modello, è stata applicata la sanzione per il reato commesso.

Le pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo, sottolineando che deve trattarsi di un Modello dotato di una concreta e specifica efficacia, effettività e dinamicità. In particolare, nella sua redazione dovrà essere posta particolare attenzione, tra l'altro, a:

- meccanismi di creazione di fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- rapporti con i pubblici funzionari.

Nel delineare i criteri per la creazione in un Modello che possa far fronte alle esigenze dell'ente, i giudici hanno anche evidenziato la necessità di:

- effettuare un'analisi delle possibili modalità attuative dei Reati;
- effettuare una rappresentazione di come i Reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- prendere in considerazione la storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- prevedere la segregazione delle funzioni nei processi a rischio;

- attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie; idonei cioè ad impedire che vengano create riserve finanziarie occulte, nonché ad impedire che vengano effettuati pagamenti indebiti, ad esempio attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso spostamenti di denaro non giustificati tra società appartenenti allo stesso gruppo, o attraverso pagamenti di consulenze mai effettuate, o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla società.

I giudici hanno mostrato particolare attenzione anche nei confronti dell'organismo di vigilanza. Deve infatti trattarsi di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma ed indipendente. In più di una pronuncia si è evidenziato, inoltre, l'opportunità che tale organismo sia costituito, per le società dotate di una struttura complessa, da un organo collegiale, composto da soggetti che abbiano capacità specifiche in ambito giuridico ed economico. Possono essere membri dell'organismo anche soggetti interni all'ente (anzi, è auspicabile che ne facciano parte, per la loro conoscenza diretta delle dinamiche aziendali), purché privi di funzioni operative rilevanti nelle aree a rischio. Successivamente all'adozione del modello, affinché questo risulti idoneo, l'ente dovrà, poi, provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti ed altri collaboratori della società

## **2. Il Modello 231 in Isocaf S.r.l.**

### **2.1. Breve storia della Società**

Isocaf S.r.l. (la “**Società**”) è stata fondata nel 1978 ed è nata dalla fusione di due precedenti imprese artigiane già operanti dall’inizio degli anni settanta.

L'attività della Società è articolata in tre divisioni, dedite alla realizzazione di rivestimenti impermeabili per opere civili e del genio civile, in particolar modo coperture, cantinati, vasche, giardini pensili, serbatoi, bacini, dighe, discariche, impalcati stradali e tunnels. Isocaf si occupa inoltre della realizzazione di rivestimenti protettivi ed anticorrosivi per calcestruzzo e strutture metalliche, deumidificazioni, risanamenti, rivestimenti termoisolanti e di coperture metalliche e opere di lattoneria.

La Società ha maturato esperienza pluridecennale nel proprio settore, divenendo leader in tale ambito. Ciò è stato reso possibile sia grazie all'implementazione di un'adeguata struttura tecnica e organizzativa, sia mediante l'utilizzo di attrezzature e tecnologie avanzate, con l'impiego di un organico di operatori altamente specializzato e costantemente aggiornato, anche con l'organizzazione di appositi corsi di formazione aziendale.

### **2.2. Adozione del Modello**

Isocaf s.r.l. da sempre dedica grande attenzione alla correttezza – anche etica – nella gestione dell’impresa e adotta le migliori tecniche disponibili per mitigare possibili conseguenze negative derivanti dalle proprie attività. In tale contesto, la Società, in linea con la summenzionata “filosofia”, ha adottato, in data 10.11.2010, il Codice Etico, al fine di diffondere all'interno di Isocaf una cultura aziendale improntata sulla legalità e, in ultima analisi, anche volta alla prevenzione di fattispecie delittuose comprese quelle di cui al D. Lgs. 231/01.

Successivamente, si è determinata ad ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto implementando un sistema strutturato ed idoneo e volto a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell’attività d’impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei Reati e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

A tal fine, la Società ha adottato il presente Modello con la delibera del consiglio di amministrazione dell'8 novembre 2016 ed ha istituito l’organo di vigilanza interno (“**Organismo di Vigilanza**”) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”, predisposte da Confindustria ai sensi dell’art. 6, terzo comma, del Decreto (“**Linee Guida**”). Tali linee guida sono state approvate in data 7 marzo 2002 e, poi, sono state aggiornate nel marzo 2008 e, più recentemente, nel marzo 2014. Peraltro, sono state giudicate dal Ministero della Giustizia adeguate al raggiungimento dello scopo fissato nella “Nota del Ministero della Giustizia” del 04.12.2003 e a quella del 28.06.04.

### 2.3. Finalità e struttura del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro conseguente procedimentalizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di quando egli stia in effetti commettendo un illecito penale, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente in presenza di episodi a rischio e di prevenire od impedire la commissione del Reato.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi Sociali, agenti, partner e consulenti esterni che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle Attività Sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alla legge, alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il Modello, pertanto, prevede e regola gli elementi fondamentali per l'effettivo perseguimento della sua funzione, quali:

- la mappatura delle attività “sensibili” dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti e poteri di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di un budget monetario di valore ragionevole e proporzionato ai compiti che ad esso sono affidati;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionalmente al livello di responsabilità e in maniera mirata rispetto al tipo di attività) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

## **2.4. Azioni preparatorie per la predisposizione del Modello**

### **2.4.1. Le attività preparatorie in generale – le tre fasi**

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto e delle Linee Guida. In particolare, sono state effettuate le seguenti attività preparatorie:

*(i) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività* – Tale attività consiste nella individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato.

*(ii) Analisi dei rischi potenziali* – Tale attività è tesa ad identificare le possibili modalità attuative dei Reati nelle diverse aree aziendali. Essa sfocia in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di Reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

*(iii) Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi* – Le attività precedentemente descritte ai punti (i) e (ii) si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando la Società ne sia sprovvista. Il conseguente sistema di controlli preventivi deve essere tale da garantire che i rischi di commissione dei Reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “livello accettabile”<sup>1</sup>.

### **2.4.2. Le attività preparatorie svolte dalla Società**

L'individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato è stata effettuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante della Società (ad esempio comunicazioni rilasciate alla società a seguito di ispezioni e controlli, principali procedure in essere, procure, analisi dei precedenti penali a carico degli amministratori, manuale di gestione della qualità ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all'approfondimento delle modalità di svolgimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse. In tale ambito si è provveduto in particolare alla rilevazione ed alla analisi dei controlli aziendali già esistenti in linea di principio ma applicabili anche alla Società – verificando tra l'altro il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, il sistema di controllo di gestione, nonché l'apparato di procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi. Sono state, altresì, individuate le c.d. aree “strumentali” (con particolare riguardo ai reati contro la P.A. e alla fattispecie di corruzione tra privati), ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario

---

<sup>1</sup> Al fine di identificare con precisione cosa debba intendersi per “livello accettabile” di rischiosità, occorre distinguere tra i Reati dolosi (cioè tutti i Reati con la sola eccezione dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose), ed i Reati colposi (cioè l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose). Con riferimento ai Reati dolosi, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (in tal senso si esprime l'art. 6, co. 1, lett. “c” del Decreto). Con riferimento ai Reati colposi, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza da parte della Società degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto. Ciò in quanto l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen.

e/o mezzi sostitutivi che possono facilitare la commissione dei reati nelle aree “a rischio reato”.

Le attività sopra descritte hanno condotto alla mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative dei Reati.

Sulla base della rappresentazione della Società quale emergente dalle fasi summenzionate fasi di cui al paragrafo 2.4.1 e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal Decreto, si è proceduto alla individuazione, nell’ambito delle Attività Sensibili, delle azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto. Tali azioni di miglioramento sono state identificate nei Protocolli e nelle Regole di Condotta contenuti nel presente Modello.

In considerazione della particolare importanza che rivestono la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nell’ambito dell’attività svolta dalla Società, si ritiene opportuno descrivere separatamente qui di seguito l’attività svolta ai fini della predisposizione di protocolli finalizzati ad evitare la commissione dei Reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche “SSL”).

Anche ai fini dell’adeguamento del Modello alla L. n. 123/2007 ed al D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, la struttura organizzativa di Isocaf S.r.l. è stata sottoposta ad un approfondito e specifico processo di mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative dei Reati, con particolare focus al prevalente ambito di attività della Società, ovverosia l’attività cantieristica. Tuttavia, come suggerito dalle Linee Guida, l’analisi è stata condotta anche sull’intera struttura aziendale poiché, rispetto ai Reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di SSL, come noto non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

L’attività di mappatura ha avuto l’obiettivo di:

1. individuare, per entrambe le sedi della Società (Vigonza -PD- e Mattarello -Tn-) e per i cantieri le attività caratterizzate dal rischio potenziale di violazioni o inadempienze in materia di SSL che possono comportare, in modo diretto o indiretto, la commissione dei Reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto;
2. analizzare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in materia di SSL;
3. individuare le azioni da intraprendere per il miglioramento del suddetto sistema di controllo interno e per l’adeguamento alla normativa in materia di SSL.

In via preliminare, si è provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL adottata da Isocaf S.r.l. (tra questi: organigrammi, le principali procedure adottate, i documenti di valutazione dei rischi, i registri infortuni degli ultimi tre anni, le deleghe conferite in materia di sicurezza, le nomine dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione ecc.) e necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa della Società che degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione dei siti



oggetto di analisi, ovvero tutte le sedi in cui si svolge l'attività della Società. Nello specifico, la valutazione della documentazione rilevante in materia di SSL ha riguardato:

- le due sedi di Isocaf S.r.l. di Vigonza e Mattarello;
- l'attività dei cantieri.

Sono stati, quindi, considerati i rischi potenziali di commissione dei reati, coincidenti, come suggerito dalle Linee Guida, con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

È stata, altresì, verificata l'adozione da parte di Isocaf S.r.l., di un sistema di prevenzione e protezione in materia di SSL conforme ai requisiti previsti dagli articoli 31 e seguenti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i..

### 3. Attività Sensibili

#### 3.1. Tipizzazione delle Attività Sensibili

All'esito delle indagini e delle valutazioni svolte nell'ambito delle azioni preparatorie sopradescritte si ritiene possibile concludere che, tra le attività svolte dalla Società e dai suoi dipendenti e incaricati, ve ne siano alcune nel cui ambito possono, al momento dell'adozione del Modello, essere commessi alcuni reati societari, reati informatici e di trattamento illecito di dati, alcuni delitti contro il patrimonio e contro l'industria e il commercio, nonché alcune ipotesi di reati contro la P.A., le fattispecie di cui all'art. 25-octies del Decreto e, soprattutto, come brevemente anticipato, le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in conseguenza di violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro (gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività saranno di seguito denominati "**Attività Sensibili**").

In particolare, come si specificherà più in dettaglio nella Parte Speciale, la Società può entrare in rapporti con la P.A. in occasione di attività di ispezione e controllo effettuate nei suoi confronti da parte delle Autorità competenti, oltre che nell'ambito di procedimenti effettuati dalle Autorità sanitarie, fiscali, previdenziali e di regolamentazione (quali ad esempio l'Ispettorato del Lavoro), in occasione di richieste volte al rilascio di licenze e/o autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio della propria attività, in occasione di richieste di agevolazioni o finanziamenti, in relazione a contenziosi pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria e amministrativa e nel caso di partecipazione ad appalti. Oltre alle Attività Sensibili sopra indicate, vi sono attività che, pur non rientrando nelle cosiddette "attività a rischio", potrebbero essere potenzialmente strumentali alla commissione di un Reato. A tale riguardo si pensi, ad esempio, all'assunzione di persone legate a rapporti di parentela o amicizia con funzionari pubblici che potrebbero influenzare l'esito di verifiche o ispezioni aventi ad oggetto l'attività della Società, ovvero alla corresponsione di compensi particolarmente elevati a consulenti che siano legati alla P.A.

Per contro, i rischi relativi ai Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, ai Reati transnazionali, ai Reati in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, le fattispecie di abuso di mercato e alle altre ipotesi minori previste dal Decreto, sono solo teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta attualmente dalla Società, e non richiedono pertanto al momento la predisposizione di apposite procedure finalizzate a prevenirne la commissione.

Un cenno meritano le fattispecie in materia ambientale contemplate nell'art. 25-undecies del Decreto, comprendente anche alcune fattispecie di recente introduzione (L. n. 68/2015). Al riguardo, va rilevato come, alla luce di un raffronto tra i Reati in questione e le Attività Sensibili effettivamente svolte dalla Società, sia da ritenersi particolarmente esiguo, se non addirittura nullo, il rischio che si configuri una responsabilità della Società in relazione alla commissione di uno di tali Reati ambientali. Tale considerazione è dovuta al fatto che manca, invero, qualsivoglia attività produttiva nell'ambito della Società e che la gestione dei rifiuti, a decorrere – rispettivamente dal 2004 e dal 2005- è affidata per la sede di Vigonza (Pd) alla Stocco S.r.l. di Vigonza (Pd) e per la sede di Mattarello (Tn) alla Santini Servizi S.r.l.. Isocaf ha selezionato le due società a seguito di un'accurata verifica che ha mirato a controllare che queste fossero in possesso delle autorizzazioni previste per legge. In particolare, la Stocco è

risultata avere le autorizzazioni ad effettuare la modifica dell'attività di gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchio, simili e loro parti, allo stoccaggio provvisorio, selezione e cernita di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti speciali pericolosi (oli esausti e batterie ed accumulatori al piombo esauriti e non pericolosi). La Società ha inoltre verificato che le tipologie di rifiuti prodotte (codd. 150106 e 150110) fossero rientranti tra quelle per cui la Stocco S.r.l. è autorizzata e che questa fosse regolarmente iscritta nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Analoghe verifiche hanno condotto, per la sede di Mattarello (Tn), alla selezione della Santini Servizi S.r.l. Tale società è infatti autorizzata ad effettuare deposito preliminare, riciclo e recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, scambio e messa in riserve e impianto semiautomatico per la selezione, la valorizzazione e l'imballaggio di rifiuti solidi, industriali e urbani. Tra i rifiuti della cui gestione la Santini Servizi S.r.l. risulta autorizzata, rientrano anche quelli di cui ai codd. 150106 e 150110, prodotti dalla Società.

Pertanto, tale categoria di Reati non rappresenta, allo stato, una fonte di rischio in grado di comportare, con apprezzabile probabilità, conseguenze sul piano penale a carico della Società ai sensi del Decreto.

La scheda di seguito riportata contiene un elenco dei reati che potrebbero essere potenzialmente commessi nel corso dello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, con indicazione, per ciascuna di esse, delle concrete modalità di commissione dei reati stessi:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)
<b>1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 – 25 del Decreto)</b>		
Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)/ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (di seguito i <b>“Funzionari Pubblici”</b> ) in occasione della partecipazione a bandi di gara per appalti pubblici, per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Funzionario Pubblico al rilascio o al rinnovo della certificazione, autorizzazione, concessione, licenza o permesso

<b>REATO</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>	<b>MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)</b>
Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)/ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Gestione dei rapporti con Funzionari Pubblici in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (in particolare da parte dell'Ispettorato del lavoro, di Autorità fiscali, sanitarie e previdenziali)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Funzionario Pubblico a determinare il buon esito della verifica
Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)/ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Donazioni e omaggi a Funzionari Pubblici	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Funzionario Pubblico a favorire la Società
Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)/ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Attività di assunzione del personale	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata a Funzionario Pubblico da qualsiasi tipo di rapporto
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)/ Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)/ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)/ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Gestione dei contenziosi giudiziari (civili, penali e amministrativi)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la Società in un procedimento giudiziario

<b>REATO</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>	<b>MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)</b>
<p>Induzione indebita a dare o prometter utilità (art. 319-quater c.p.)</p>	<p>Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili</p> <p>Contatti con pubblici funzionari in occasione della partecipazione a bandi di gara per gli appalti pubblici</p> <p>Gestione dei rapporti, sempre con i Funzionari Pubblici, in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (in particolare da parte dell'Ispettorato del Lavoro, di verifiche sanitarie o previdenziali)</p> <p>Donazioni e omaggi a Funzionari Pubblici</p> <p>Attività di assunzione del personale</p>	<p>Dazione o promessa di utilità indebita al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o a un terzo, su induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</p>

<b>REATO</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>	<b>MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)</b>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)/            Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)/            Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)</p>	<p>Gestione di richieste alla P.A. (incluse le Comunità Europee), per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni, incluse le agevolazioni per la formazione del personale e l'attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>Presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A.</p>
<p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)/            Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)</p>	<p>Impiego di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dalla P.A. (ad esempio per la formazione del personale) incluse le Comunità Europee</p>	<p>Impiego dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dalla P.A. o dalla Comunità Europea per finalità diverse da quelle per i quali gli stessi siano stati concessi</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (propria) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (impropria, artt. 318-319 c.p.);            istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>Gestione degli incentivi a dipendenti, consulenti e/o al procacciatore d'affari</p>	<p>Riconoscimenti di incentivi o provvigioni superiori rispetto alle percentuali di mercato al fine di indurli a corrompere Funzionari Pubblici</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)/            Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>Rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio/            Gestione delle spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti</p>	<p>Indebita dazione di danaro o altre utilità o promessa di dazione di danaro o di altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio /            Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella effettive al fine di realizzare fondi extracontabili, ad esempio per commettere il reato di corruzione/ istigazione alla corruzione (o di false comunicazioni sociali: vedi <i>infra</i>)</p>

<b>REATO</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>	<b>MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)</b>
<b>2) Delitti informatici (Art. 24-bis del Decreto)</b>		
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Disponibilità e possibilità di accesso a sistemi informatici telematici altrui come, ad esempio, sistemi di contabilità.	Introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o perpetrazione di tale condotta attraverso l'azione del mantenersi in un siffatto sistema contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escludere altri dal proprio domicilio informatico.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater bis c.p.)	I sistemi informatici o telematici altrui sono dotati di codici e parole chiave di accesso; ne deriva, quindi, la possibilità che vengano adottate le ulteriori condotte di detenzione e diffusione abusiva degli stessi.	Abusivo impossessamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole chiave o di qualsiasi mezzo idoneo all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.  Divulgazione di informazioni atte al raggiungimento delle suddette attività.
<b>3) Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)</b>		

<b>REATO</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>	<b>MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)</b>
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e, eventualmente, corruzione e istigazione alla corruzione</p> <p>illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); impedito controllo (Art. 2625 c.c.);</p> <p>operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);</p> <p>formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);</p> <p>indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</p>	<p>Attività di predisposizione di dati contabili ai fini del bilancio</p> <p>Gestione dei rapporti con il sindaco e con i revisori legali dei conti</p> <p>Gestione delle operazioni sul capitale, e della distribuzione dei dividendi.</p>	<p>Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anche in concorso con altri.</p> <p>Trasmissione di dati non veritieri al sindaco e ai revisori contabili dei conti.</p> <p>Formazione o aumento fittizio del capitale sociale, restituzione – anche simulata – dei conferimenti ai soci o loro liberazione dall’obbligo di eseguirli, ripartizione di utili o acconti su utili al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquisto di azioni o quote che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori della Società</p> <p>Registrazione di fatture relative all’acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti al fine di realizzare provviste, ad esempio per commettere il reato di corruzione/ istigazione alla corruzione</p>
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e, eventualmente, corruzione e istigazione alla corruzione</p>	<p>Fatturazioni attive ed auto-fatturazioni</p>	<p>Emissione di fatture o “autofatture” per importi inferiori al corrispettivo reale ad esempio per commettere il reato di corruzione/ istigazione alla corruzione</p>



REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, con nocumento alla Società	Contrattualistica in genere e partecipazione ad appalti; selezione di intermediari commerciali
<b>4) Reati in materia di proprietà industriale (art. 25-bis f) del Decreto)</b>		
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)/ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Attività di registrazione di marchi e altri diritti di proprietà industriale; Eventuale uso di marchi o segni distintivi altrui	Riproduzione abusiva o imitazione di marchio altrui; Vendita di prodotti con caratteristiche idonee a indurre il consumatore a identificarli come proveniente da altre aziende; Uso abusivo di marchi o segni distintivi altrui
<b>5) Reati in tema di falsità in monete e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto)</b>		
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Gestione di somme di denaro	Utilizzo e in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	Gestione degli acquisti	Acquisto e utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati
<b>6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto):</b>		
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	In generale comprende lo svolgimento dell'attività aziendale	Utilizzo di mezzi fraudolenti o di azioni violente per impedire o turbare in qualsiasi modo l'esercizio di un'attività industriale o commerciale

<b>REATO</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>	<b>MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)</b>
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	In generale comprende ogni atto di concorrenza commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva	Condotta concorrenziale illecita caratterizzata da violenza e minaccia
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Attività di vendita di cose mobili	Commercializzazione di un prodotto sostanzialmente diverso da quello convenuto (ad esempio con caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle che compaiono sull'etichetta)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	Attività di messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali	Vendita di prodotti con marchi che non possono considerarsi imitazioni ma idonei a sviare la clientela; Commercializzazione di prodotti usando marchi altrui di cui si poteva conoscere l'esistenza
<b>7) Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25-octies del Decreto)</b>		

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)
<p>Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della SSL (art. 589, 2° co. c.p.)/  Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della SSL (art. 590, 3° co. c.p.)</p>	<p>Adempimenti ed incombenze dei dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e tutte le altre normative in tema di tutela della SSL.</p> <p>Tra questi, a mero titolo esemplificativo: Caduta dalle scale e cadute dall'alto; Caduta di materiali; Movimentazione manuale dei carichi, Affidamento di lavori in appalto; Uso di carrelli elevatori.; Urti, colpi, lesioni dovuti a presenza di spazi angusti od ostacoli; Cadute e scivolamenti a livello; ; Affaticamento visivo e mentale e disturbi muscoloscheletrici per il personale impiegato nell'utilizzo di VDT; Lesioni (urti, tagli, colpi, ustioni) dovute a uso e/o manutenzione di attrezzature e macchine da lavoro; Infortuni connessi all'utilizzo di automezzi anche per trasporto di cose e/o persone; Infortuni in itinere e movimentazione autoveicoli (urti/investimenti); Interferenze tra lavoratori di imprese diverse; Utilizzo di attrezzature e impianti privi delle verifiche di sicurezza previste; Incendio; Elettrocuzione; Esposizione a rumore, campi elettromagnetici, agenti chimici; Atmosfere esplosive; Ricorso a lavoratori di lingua straniera e/o somministrati; Utilizzo di scale portatili.</p>	<p>Inadeguata o scorretta o assenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione dei rischi;</li> <li>- attribuzione di responsabilità in materia di SSL;</li> <li>- informazione e formazione dei lavoratori;</li> <li>- attività di monitoraggio del sistema preventivo<sup>2</sup>;</li> <li>- verifica dei luoghi di lavoro;</li> <li>- segnalazione dei pericoli presenti sul luogo di lavoro;</li> <li>- attività manutentiva ordinaria e straordinaria su strutture, attrezzature, automezzi in dotazione ai dipendenti;</li> <li>- sorveglianza sanitaria sui lavoratori;</li> <li>- attività di controllo sulle modalità di svolgimento della mansione da parte dei dipendenti e sull'utilizzo da parte di questi dei Dispositivi di Protezione Individuale;</li> <li>- Omessa adozione del DUVRI;</li> <li>- Omesso monitoraggio dei campi magnetici ed elettrici;</li> <li>- Attività di pulizia dei locali di lavoro, dell'impianto di condizionamento e delle condotte.</li> </ul>

<sup>2</sup> Il contenuto delle macro-aree di attività nell'ambito delle quali possono verificarsi inadeguatezze tali da ingenerare la responsabilità della Società per i Reati viene approfondito nella Parte Speciale del Modello.

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)
<b>8) Delitti contro il patrimonio (art. 25-octies del Decreto):</b>		
<p>Ricettazione (art. 648 c.p.)/  Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)/  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)/  Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)</p>	<p>Gestione delle risorse finanziarie</p> <p>Gestione degli acquisti</p> <p>Gestione delle vendite</p>	<p>Con atti commissivi o di mera intromissione, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di somme di denaro o cose provenienti dalla commissione di qualsiasi delitto;</p> <p>Sostituzione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità provenienti da delitti non colposi ostacolando l'identificazione della loro provenienza delittuosa;</p> <p>Utilizzare denaro o altre utilità provenienti da delitti non colposi negli investimenti a scopo di lucro delle attività economiche o finanziarie della Società</p> <p>Utilizzare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, anche se commesso in concorso con altri</p>
<p>Frode informatica a danno dello Stato (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>Attività che hanno ad oggetto sistemi informatici o telematici</p>	<p>Alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici;  intervento non autorizzato su sistemi informatici con conseguente ingiusto profitto per l'autore della condotta e danno altrui</p>
<b>9) Reati posti a tutela dell'ambiente (art. 25-undecies del Decreto):</b>		

<b>REATO</b>	<b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>	<b>MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)</b>
<p>Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 1 lett a), c. 3 e c. 5 D. Lgs. n. 152/2006)/            Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 e 2 D. Lgs. 152/2006)/            Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 D. Lgs. 152/2006)/            Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D. Lgs 152/2006)/            Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 e c. 2 D. Lgs. 152/2006)/            Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis c. 6, 7 e 8 D. Lgs. 152/2006)/            Sanzioni (art. 279 c. 5 D. Lgs 152/2006)            Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)            Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)            Delitti colposi contro l'ambiente (con riferimento agli artt. 452 bis e quater, violazione art. 452-quinquies c.p.)            Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti di cui al titolo VI bis del c.p.            Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)</p>	<p>Gestione dei rifiuti</p>	<p>Trasporto, anche occasionale, di rifiuti non autorizzato;            cagionare inquinamento mediante superamento delle soglie CSR;            raccolta e trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi</p>

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILE	MODALITÀ DI COMMISSIONE (Esempi)
<b>10) Altre fattispecie delittuose (art. 25-duodecies e 25 terdecies del Decreto)</b>		
Impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno (art. 22 c. 12 d. lgs. n. 286/1998); Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis)	Gestione del personale	Selezionare e assumere personale senza che questo abbia il permesso di soggiorno che gli consenta di permanere nel territorio italiano regolarmente. Effettuare propagande per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa; istigazione a delinquere sempre per i motivi di cui sopra.

L'Organismo di Vigilanza di volta in volta individuerà le attività che – a seconda dell'evoluzione legislativa e/o dell'eventuale modifica o estensione della tipologia di attività concretamente svolte dalla Società – dovranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili, curando gli opportuni aggiornamenti e le modifiche al presente Modello e attivandosi affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

### 3.2. Protocolli a presidio delle Attività Sensibili

A fronte delle Attività Sensibili sono stati individuati specifici protocolli, nei quali viene indicata la procedura che deve essere osservata da tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'Attività Sensibile (di seguito “**Protocolli**”). La funzione precipua dei Protocolli è di prevenire la commissione di Reati in occasione dello svolgimento delle Attività Sensibili. In considerazione di tale loro funzione, ai Protocolli sono assimilabili il manuale della qualità e le procedure interne già in vigore nell'ambito della Società (anche se non formalizzate) e conformi al Codice Etico e integralmente applicabili ad essa. I Protocolli, unitamente al Codice Etico, al Manuale della Qualità e alle procedure già esistenti hanno la funzione di assicurare che le attività poste in essere dalla Società siano conformi sia alle disposizioni di legge che alle indicazioni del *management*, assicurando nel contempo a quest'ultimo un adeguato grado di controllo e supervisione sulle attività compiute a tutti i livelli. Pertanto, il rispetto delle regole contenute nei summenzionati documenti contribuisce in modo sensibile alla minimizzazione del rischio di commissione di Reati nello svolgimento delle attività aziendali, cosicché esse vanno scrupolosamente osservate dai Destinatari quali vere e proprie Regole di Condotta (come definite al paragrafo 4).

Al fine di agevolare l'individuazione dei Protocolli al cui rispetto i Destinatari sono tenuti, si riporta qui di seguito una tabella con indicazione, per ciascuna Attività Sensibile, dei Protocolli specificamente applicabili – ferma restando, beninteso, la necessità di osservare anche tutte le ulteriori Regole di Condotta contenute nel presente Modello.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLI E PROCEDURE
Gestione dei rapporti con la P.A. per la partecipazione a bandi di gara per appalti pubblici, per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 2.3.4, lett. ii) del Modello – I Reati nei rapporti con la P.A.</li> <li>2. Parte speciale, par. 2.3.4., lett. ix) del Modello – Gestione dei flussi finanziari</li> <li>3. Protocollo n. 1 – Rapporti con Funzionari Pubblici per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni e concessioni</li> </ol>
Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (in particolare da parte dell'Ispettorato del Lavoro, di Autorità fiscali, sanitarie e previdenziali)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 2.3.4, lett. iii) del Modello – I Reati nei rapporti con la P.A.</li> <li>2. Parte speciale, par. 2.3.4, lett- ix) del Modello – Gestione dei flussi finanziari</li> <li>3. Protocollo n. 2 – Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche e ispezioni della P.A.</li> </ol>
Gestione dei contenziosi giudiziari (ordinari e amministrativi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 2.3.4, lett. vi) del Modello</li> <li>2. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello leii. ix), – Gestione dei flussi finanziari</li> </ol>
Gestione di richieste alla P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 2.3.4, lett. iv) del Modello – Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici e/o altre forme di pubblico sussidio e/o proventi pubblici;</li> <li>2. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello lett. ix), – Gestione dei flussi finanziari</li> </ol>
Predisposizione di dati contabili ai fini del bilanci	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 4.4 lett. i) del Modello – Reati societari</li> <li>2. Parte speciale, par. 2.3.4 del Modello, pett. ix) – Gestione dei flussi finanziari</li> </ol>
Gestione dei rapporti con il sindaco e con i revisore legale dei conti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 4.2 del Modello – I Reati societari</li> </ol>
Trasmissione di informazioni ai soci, ad altri organi sociali o al revisore legale dei conti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 4.2 del Modello – I Reati societari</li> </ol>
Operazioni sul capitale o sugli utili della Società, o relative ai conferimenti dei soci	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 4.2 del Modello – I Reati societari</li> </ol>
Spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello lett. ix), – Gestione dei flussi finanziari</li> </ol>
Assunzione di personale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protocollo n. 4 – Assunzione e gestione del personale;</li> <li>2. Parte Speciale, Par. 2.3.4, lett. x)</li> </ol>

<b>ATTIVITÀ SENSIBILE</b>	<b>PROTOCOLLI E PROCEDURE</b>
Gestione degli acquisti e dei servizi da terzi	1. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello, lett. Vii) 2. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello leii. ix), Gestione dei flussi finanziari
Fatturazioni e pagamenti in genere	1. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello leii. ix), Gestione dei flussi finanziari
Gestione degli incentivi a dipendenti e/o collaboratori esterni	1. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello leii. ix), Gestione dei flussi finanziari; 2. Parte speciale, par. 2.3.4. del Modello, lett. x), Gestione degli incentivi a dipendenti e/o collaboratori esterni
Donazioni e omaggi a Funzionari Pubblici	1. Protocollo n. 5, Omaggi e liberalità
Adempimenti in materia di tutela della SSL	1. Parte speciale, cap. 5 del Modello – Sistema di gestione della SSL

Come si evince dalla tabella che precede, ferme restando le Regole di Condotta di portata generale contenute nel corpo del Modello, i Protocolli a presidio delle attività a rischio sono i seguenti (accanto a ciascun Protocollo è indicato il numero dell'allegato al Modello nel quale lo stesso è contenuto)

**1.1. Protocollo n. 1** – Rapporti con Funzionari Pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, certificazioni e concessioni e per la definizione dei budget;

**1.2. Protocollo n. 2** – Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche e ispezioni della P.A.

**1.3. Protocollo n. 3** – Assunzione del personale

**1.4. Protocollo n. 4** – Gestione dei flussi finanziari

**1.5. Protocollo n. 5** – Omaggi e liberalità

**1.6. Protocollo n. 6** – Gestione delle attività commerciali

**1.7. Protocollo n. 7** – Gestione dei rapporti con la P.A. nel caso di partecipazione ad appalti pubblici



#### 4. Regole di Condotta sancite nel Modello e loro rapporto con il Codice Etico

I comportamenti dei dipendenti ed amministratori della Società, di coloro ai quali vengono attribuiti incarichi di procacciatori e altri intermediari (qualora esistenti), e degli altri prestatori di servizi e fornitori della Società (collettivamente, i “**Destinatari**”) devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello e nei Protocolli (di seguito le “**Regole di Condotta**”), finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati.

Le Regole di Condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del documento denominato “*Codice Etico di Isocaf S.r.l.*”, adottato e integralmente applicabile alla Società (di seguito il “**Codice Etico**”). Va comunque precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico. In particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di Isocaf ed ha lo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Si ricorda che le Regole di Condotta come sopra definite comprendono anche i principi generali di cui al Codice Etico ed altresì le procedure adottate dalla Società e con quest’ultimo non incompatibili. Si precisa, inoltre, che qualora un Destinatario sia indeciso tra quale comportamento adottare, dovrà sempre seguire le regole più rigorose.

## 5. Organismo di Vigilanza

### 5.1. Principi generali e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione della responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

**Autonomia e Indipendenza:** l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che possano minarne l'autonomia.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

Da questi principi generali consegue, specificamente e in maniera non esaustiva, anche la disposizione secondo la quale i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono intrattenere, per tutta la durata del loro mandato, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, fatti salvi i rapporti di consulenza comunque legati ad attività di controllo e costituenti il presupposto per la nomina.

**Professionalità:** ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società presta attenzione ai profili e ai curricula dei membri dell'OdV e privilegia profili che abbiano maturato specifiche professionalità in materia.

**Continuità d'azione:** tale aspetto implica che l'OdV assicuri un funzionamento costante nel tempo ed in continua interazione con gli organismi amministrativi e di controllo della Società. Tale assicurazione non può ritenersi conseguita in presenza di un'attività saltuaria o meramente burocratica dell'OdV, appiattita sul solo reporting passivo.

**Onorabilità:** in relazione alle previsioni di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione. Questa caratteristica trova una pertinente declinazione tramite la predisposizione di una griglia di cause di ineleggibilità e di decadenza della carica di membro di OdV; in merito, si veda *infra*, par. 5.01.01.

#### 5.1.1. Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente previsto le seguenti cause di **ineleggibilità**, secondo le quali non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, così come riformulato dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate nei punti precedenti;

2. le persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.

3. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

4. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni. Tale comunicazione deve essere rilasciata al Consiglio di Amministrazione da parte di ogni membro dell'OdV.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza inoltre **decadono** dalla carica nel momento in cui siano, successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza inoltre sono **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Per garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al sindaco; i suoi referenti principali sono il presidente del CdA e il sindaco.

I membri esterni durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il membro interno dura in carica un anno ed è anch'egli rieleggibile. La cessazione dei membri dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. Si applica inoltre la seguente disposizione:

- i membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per il sopravvenire di una causa di ineleggibilità o per altra giusta causa, con delibera dell'organo amministrativo approvata dal collegio sindacale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo provvede senza indugio a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Il nuovo membro scade insieme con quelli in carica.

L'Organismo di Vigilanza viene dotato di autonomi poteri di spesa, entro un limite fissato annualmente dall'organo amministrativo su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, con delibera approvata dal collegio sindacale.

L'Organismo di Vigilanza adotta il proprio regolamento interno. Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi verbale, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e sottoscritto dagli intervenuti.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza – anche per il tramite di mezzi telematici – della maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente dell'Organismo di Vigilanza all'atto di nomina viene delegato quale *responsabile del trattamento dei dati* ex d.lgs 196/03, ed a sua volta nomina incaricati del trattamento gli altri 2 membri dell'O.d.V. e si assicura che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, strettamente connessi all'esercizio delle funzioni, avvenga secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Il presente Paragrafo si integra con il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

## **5.2. Struttura**

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida e delle caratteristiche della Società, Isocaf ha optato per

un OdV collegiale e costituito da tre membri, ed in particolare composto dalle seguenti figure professionali:

- Un consulente esterno esperto nei Reati connessi alle Attività Sensibili, Avvocato penalista con esperienza nell'implementazione di Modelli ex D. Lgs. 231/01;
- un avvocato specializzato in diritto civile, con esperienza in tema di responsabilità amministrativa degli enti e sicurezza sul lavoro;
- un componente dipendente dell'azienda, con profonda conoscenza di quest'ultima oltre che delle procedure attinenti alla qualità, di cui allo specifico manuale.

Il consulente esterno esperto nei Reati connessi alle Attività Sensibili assumerà la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

### **5.3. Funzioni**

In conformità al disposto di cui all'art. 6, primo comma del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti dei Destinatari, poteri questi che sono demandati ai competenti organi societari o funzioni aziendali, secondo i Protocolli previsti nel Modello.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle Regole di Condotta da parte dei Destinatari;
- sull'adeguatezza della formazione effettuata ai Destinatari;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura all'attività aziendale, di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a lacune che dovessero riscontrarsi nel Modello stesso, mutate condizioni aziendali ovvero a seguito di modifiche legislative.

Per assolvere efficacemente ai compiti ad esso affidati, l'Organismo di Vigilanza dispone di poteri di natura ispettiva e di impulso sanzionatorio. Esso ha inoltre il dovere di riferire con regolarità all'organo amministrativo e al sindaco i fatti rilevanti appresi nello svolgimento delle proprie funzioni e le azioni da esso attuate, nonché in merito alle modifiche da apportarsi al Modello al fine di mantenerlo costantemente aggiornato, il tutto secondo quanto stabilito qui di seguito.

#### **5.3.1. Poteri ispettivi**

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche a sorpresa e individualmente, ad atti di ispezione e controllo, riferendo all'Organismo alla prima riunione utile. Essi possono chiedere agli amministratori e ai dipendenti notizie anche in relazione a determinate operazioni poste in essere.

Gli accertamenti e gli atti ispettivi eseguiti devono risultare nel libro dei verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, e nei limiti dei poteri di spesa ad esso attribuiti, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti e ausiliari che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste per i membri dell'Organismo di Vigilanza. A costoro, i dipendenti e gli amministratori della Società possono rifiutare l'accesso solo a informazioni riservate.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria funzione ispettiva e di controllo effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

- (i) ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Attività Sensibili;
- (ii) effettuazione di verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- (iii) coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;
- (iv) controllo sull'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'adeguatezza della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle Regole di Condotta;
- (v) compimento di indagini interne (Audit) per l'accertamento di presunte violazioni delle Regole di Condotta da parte dei Destinatari.

Tutti i dipendenti e gli amministratori della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione ai membri dell'Organismo di Vigilanza, trasmettendo tempestivamente a questi ultimi le informazioni e i documenti da essi richiesti, e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza richiesta. I dipendenti e gli amministratori hanno facoltà di non esibire a singoli membri dell'Organismo di Vigilanza informazioni o documenti riservati; tuttavia, qualora la richiesta sia rinnovata con delibera adottata dall'Organismo di Vigilanza, tali documenti o informazioni dovranno essere esibiti allo stesso, senza eccezione alcuna.

La violazione da parte dei dipendenti della Società degli obblighi di cui al precedente capoverso costituisce illecito disciplinare, in relazione al quale l'Organismo di Vigilanza è legittimato a proporre l'irrogazione di sanzioni in conformità a quanto previsto nel Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili. In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza potrà inoltre denunciare il fatto al consiglio di amministrazione e sindaco. Quest'ultimo dovrà indagare senza ritardo sul fatto denunciato e presentare le proprie conclusioni all'assemblea dei soci. Qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità, il collegio sindacale dovrà altresì convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406, secondo comma, cod. civ.

### **5.3.2. Poteri di impulso sanzionatorio**

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Sul punto, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

La violazione da parte dei dipendenti delle Regole di Condotta integra un illecito disciplinare e determina l'applicazione di sanzioni disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso del corpo normativo che ne è parte integrante, ne deriva che per “violazione del Modello” debba intendersi anche la violazione di una o più procedure.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le Regole di Condotta imposte dal Modello sono assunte da Isocaf s.r.l. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che eventuali condotte in violazione del Modello stesso possano determinare.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 30/5/1970 n. 300 ed eventuali normative speciali applicabili, e deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva dell'autore della violazione.

Il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti dall'apparato sanzionatorio esistente, e cioè le norme pattizie di cui ai contratti collettivi applicati in azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le diverse fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano ferme le attuali competenze delineate dal consiglio di amministrazione. Ogni informazione relativa ai procedimenti avviati e alle sanzioni irrogate ai sensi del presente Modello dovrà essere comunicata senza ritardo all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dall'Amministratore Delegato.

Le sanzioni sono irrogate in maniera coerente, imparziale e uniforme e le stesse devono essere proporzionate rispetto alle violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

#### **5.3.2.1. Misure nei confronti del personale non Dirigente (Operai, Impiegati e Quadri)**

Ai dipendenti della Società inquadrati come operai, impiegati e quadri si applica il CCNL per le imprese edili ed affini.

I comportamenti tenuti dal personale non Dirigente in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni erogabili nei riguardi del personale non Dirigente rientrano tra quelle previste dal CCNL per le imprese edili ed affini applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con: ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa non superiore all'importo corrispondente a tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro, licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

Normalmente il provvedimento della ammonizione verbale o scritta sarà adottato nei casi di prima mancanza; il provvedimento della multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanze che siano già state punite con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, invece, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate dal dipendente, il provvedimento della multa o la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere applicato anche in assenza di recidiva.

In particolare incorrerà:

- I. nei provvedimenti dell'ammonizione verbale o scritta, della multa o della sospensione il lavoratore che violi le Regole di Condotta (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni o dei documenti prescritti, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- II. incorre nel provvedimento della multa, fino ad un importo non superiore a tre ore dell'elemento retributivo nazionale, il lavoratore che si renda recidivo alla violazione di cui al punto (i) nell'arco dello stesso esercizio;
- III. incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il lavoratore che, nel violare le Regole di Condotta ovvero compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda;
- IV. Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o che adotti, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, di misure previste dal Decreto.

In ogni caso, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;



- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnino la violazione disciplinare.

### **5.3.2.2. Misure nei confronti del personale Dirigente**

Anche al personale inquadrato come Dirigente si applica il CCNL delle imprese edili ed affini.

In caso di violazione da parte dei Dirigenti delle Regole di Condotta e delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione da parte dei Dirigenti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di uno o più comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra Isocaf S.r.l. e il lavoratore con qualifica di Dirigente, la Società provvederà ad applicare nei loro confronti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile. Tali misure saranno disposte, previa eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, tale da non esporre a particolari pericoli la Società e da non pregiudicare il rapporto fiduciario, il Dirigente incorrerà nel richiamo scritto all'osservanza del Modello posto che tale osservanza costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario che lega il Dirigente alla Società;
- in caso di violazioni di maggiore gravità di una o più prescrizioni del Modello, tale da configurare un notevole inadempimento e una grave lesione del vincolo fiduciario con la Società, il dirigente incorrerà nel provvedimento del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (a seconda che, rispettivamente, la violazione riscontrata sia di gravità tale da non consentire neppure la prosecuzione del rapporto in via provvisoria per il periodo di preavviso, oppure se si tratti di violazione che, pur pregiudicando irreparabilmente la prosecuzione del rapporto, consenta comunque lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del Dirigente per tutta la durata del preavviso contrattualmente stabilito);
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la Società, non consentendo la prosecuzione, neppure temporanea del rapporto di lavoro, il Dirigente incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo al personale inquadrato come Dirigente dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti e applicabili e previa informativa dell'OdV. In particolare, il procedimento di irrogazione del licenziamento disciplinare (sia esso per giusta causa o per motivo giustificato) conseguente alla violazione del Modello e delle procedure aziendali è articolato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La Società potrà pertanto adottare il licenziamento solo dopo aver previamente contestato l'addebito al Dirigente, che deve essere sentito a propria difesa. Il Dirigente medesimo può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In ogni caso, il licenziamento non può essere applicato prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Qualora sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della

medesima, la Società – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del dirigente dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Se il Dirigente che ha violato una o più prescrizioni del Modello, tali da non comportare però la risoluzione del rapporto di lavoro, ricopre posizioni apicali con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento, ai sensi del Decreto è previsto che il Consiglio di Amministrazione possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico e che il Presidente – Amministratore Delegato possa attivarsi per la definizione della posizione del soggetto dando corso a procedimento sanzionatorio nei confronti di quest'ultimo.

Al Dirigente spetterà in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria o di promuovere, nel termine previsto dal CCNL applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato. In caso di nomina del collegio di conciliazione e arbitrato, il provvedimento disciplinare resta sospeso fino alla pronuncia di tale organo.

#### **5.3.2.3. Misure nei confronti degli amministratori e del sindaco**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori e/o del sindaco, l'Organismo di Vigilanza informerà mediante relazione scritta il sindaco e l'intero consiglio di amministrazione, i quali, in base alle rispettive competenze e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, prenderanno gli opportuni provvedimenti ivi inclusa, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci previo invio a questi ultimi della relazione scritta dell'Organismo di Vigilanza; ciò, al fine di consentire all'Assemblea di adottare le misure più idonee.

#### **5.3.2.4. Misure nei confronti dei non dipendenti**

Ogni violazione delle Regole di Condotta ovvero commissione di Reati da parte di non dipendenti (ovverosia il Procacciatore d'Affari, il Consulenti, i Collaboratori, i Partner commerciali o Fornitori) sarà sanzionata secondo le regole societarie interne, secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti stipulati con la Società. A tal fine, il rapporto contrattuale con i fornitori dovrà essere obbligatoriamente regolato in forma di un accordo scritto che sancisca, tra l'altro, la presa d'atto da parte dei predetti soggetti delle prescrizioni del presente Modello, e che contenga, compatibilmente con la disponibilità della controparte, una clausola risolutiva espressa che preveda la facoltà della Società di risolvere il contratto nel caso di ragionevole sospetto di grave violazione da parte del consulente o fornitore delle Regole di Condotta.

Resta peraltro salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento dei fornitori derivino danni concreti alla Società, come ad esempio nel caso di irrogazione nei confronti di quest'ultima delle sanzioni previste nel Decreto.

### **5.4. Doveri di *reporting* nei confronti degli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, al rispetto delle Regole di Condotta, alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse,

segnalando eventuali criticità e proponendo le modifiche al Modello ritenute opportune o necessarie.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il presidente del consiglio di amministrazione ed il sindaco;
- la seconda, su base almeno semestrale, nei confronti del consiglio di amministrazione e del sindaco.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi. A propria volta, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di richiedere ai presidenti del consiglio di amministrazione e al sindaco la convocazione degli organi da essi presieduti, affinché l'Organismo di Vigilanza possa ad essi riferire in merito a fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa a carico della società, ponendo così tali organi in condizione di adottare le misure di rispettiva competenza.

Ogni anno, inoltre, entro il mese precedente alla riunione del consiglio di amministrazione fissata per l'approvazione dello schema di bilancio di esercizio, l'Organismo di Vigilanza trasmetterà al consiglio di amministrazione e al sindaco una relazione scritta avente ad oggetto l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri nel corso dell'esercizio di riferimento. Tale relazione dovrà essere posta a disposizione dei soci unitamente allo schema del bilancio di esercizio.

## **5.5. Aggiornamento del Modello**

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti di spesa stabiliti annualmente dall'organo amministrativo, coadiuvandosi con soggetti terzi). Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle Regole di Condotta. Inoltre, viene svolto un esame complessivo di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e, con verifiche a campione, della consapevolezza dei Destinatari rispetto al tema della responsabilità amministrativa della Società in relazione alla commissione dei Reati. Le verifiche e il loro esito dovranno essere illustrate al consiglio di amministrazione e al sindaco in occasione del *reporting* semestrale. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza proporrà le modifiche al Modello ritenute necessarie, nonché l'adozione da parte di tali organi dei provvedimenti di loro rispettiva competenza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza formulerà proposte al consiglio di amministrazione per le eventuali modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie o opportune in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, ovvero di modifiche normative.

## **5.6. Formazione delle risorse e diffusione del Modello**

### **5.6.1. Formazione ed informazione dei dipendenti ed amministratori**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza delle Regole di Condotta sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il soggetto responsabile della formazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

#### *i. La comunicazione iniziale*

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. Ai dipendenti di nuova assunzione, invece, viene consegnato un set informativo, eventualmente anche tramite messaggio di posta elettronica o rinvii a fonti informative societarie facilmente accessibili (i.e intranet, bacheche ove vengano affisse le comunicazioni ai dipendenti etc.) con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

#### *ii. La formazione*

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle Regole di Condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

### **5.6.2. Informazione ai Consulenti e fornitori - rinvio**

I consulenti e gli altri fornitori della Società devono essere resi edotti del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto (vd. Parte Generale par. 4.02.2.4).

## **5.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza – Whistleblowing**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto all'indirizzo email: [odv@isocaf.it](mailto:odv@isocaf.it).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le Regole di Condotta;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) delle Regole di Condotta, egli deve contattare il proprio diretto superiore che, valutata la rilevanza della segnalazione, la trasmetterà all'Organismo di Vigilanza. Qualora la segnalazione non dia

esito, oppure se il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al proprio diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza. Gli amministratori, i non dipendenti, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al par. 5.03.02 della Parte Generale;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Le informazioni, segnalazioni e *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 (dieci) anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, al sindaco al consiglio di amministrazione.

I canali di comunicazione verso l'OdV sopra specificati vengono momentaneamente ritenuti integranti quanto richiesto dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001 anche in materia di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello (c.d. Whistleblowing), anche alla luce delle dimensioni della Società. Nuove modalità di segnalazione verranno individuate prossimamente, anche a seguito dell'analisi di quelle che saranno le *best practice* sul tema che verranno sviluppate per aziende medio-piccole.